



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15.03.2007
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17.04.2015

Indice

CAPO I - OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag.	4
Art. 2	Oggetto della tassa		4
Art. 3	Soggetti attivi e passivi		4
Art. 4	Misura delle tariffe		4
Art. 5	Definizioni		4
Art. 6	Autorizzazione e concessione di occupazione		5
Art. 7	Occupazioni di urgenza		5
Art. 8	Occupazione della sede stradale da parte dei gestori di servizi Pubblici		5
Art. 9	Domanda di concessione		6
Art. 10	Termini del procedimento		7
Art. 11	Rilascio dell'atto di concessione		7
Art. 12	Contenuto dell'atto di concessione		7
Art. 13	Occupazioni abusive		8
Art. 14	Autorizzazione ai lavori		8
Art. 15	Obblighi del concessionario		8
Art. 16	Specificazione degli obblighi in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri		9
Art. 17	Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata		9
Art. 18	Manutenzione delle opere		10
Art. 19	Decadenza dell'autorizzazione		10
Art. 20	Revoca, modifica o sospensione dell'autorizzazione		11
Art. 21	Rinnovo dell'autorizzazione		11

CAPO II - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 22	Occupazioni occasionali	pag.	12
Art. 23	Occupazioni con fosse biologiche, pozzetti ed altro		12
Art. 24	Occupazioni con tende e tendoni		12
Art. 25	Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo Pubblico		13
Art. 26	Mestieri girovaghi ed artistici		13
Art. 27	Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie		13
Art. 28	Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio		13
Art. 29	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche Culturali e sportive		14
Art. 30	Norma di rinvio		14

CAPO III - DISCIPLINA TARIFFARIA

Art. 31	Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag.	14
Art. 32	Occupazioni permanenti e temporanee soggette a pagamento		15
Art. 33	Tariffe		15
Art. 34	Esenzione della tassa		15
Art. 34-bis	Occupazioni temporanee – Riduzioni tariffarie		16
Art. 35	Denuncia e versamento della tassa		16
Art. 36	Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva		16

Art. 37	Passi Carrabili	16
---------	-----------------	----

CAPO IV - DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DEHORS

Art. 38	Definizioni	pag. 17
Art. 39	Composizione	18
Art. 40	Ubicazione e dimensioni	18
Art. 41	Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della Concessione di dehors	19
Art. 42	Proroga dehors stagionali	20
Art. 43	Rinnovo dehors stagionali	20
Art. 44	Attività	20
Art. 45	Orario	21
Art. 46	Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors	21
Art. 47	Danni arrecati	21
Art. 48	Manutenzione degli elementi dell'area occupata	22
Art. 49	Sospensione e revoca della concessione	22
Art. 50	Sanzioni	22

CAPO V - CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS

Art. 51	Tavoli e sedie. Pedane e pavimentazioni	pag. 23
Art. 52	Fioriere ed elementi di delimitazione	23
Art. 53	Ombrelloni. Tende a sbraccio. Capanno a copertura	23
Art. 54	Riscaldamento	24
Art. 55	Illuminazione	24
Art. 56	Materiali	24
Art. 57	Disposizioni transitorie	24

CAPO VI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E NORME FISCALI

Art. 58	Principi generali	25
Art. 59	Deliberazione di affidamento della gestione in concessione	25
Art. 60	Controlli	25

Capo I

Occupazioni e relative Concessioni

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico nel comune di Borgo San Lorenzo, ad integrazione di quanto disciplinato dal regolamento per l'occupazione del suolo pubblico per attività commerciali nel Centro Storico delimitato dalla ZTL, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22 febbraio 2007, nonché l'applicazione della relativa tassa.

Art. 2 Oggetto della tassa

1. Oggetto della tassa sono le occupazioni di qualsiasi natura, del suolo pubblico effettate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti oggetto della tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Art. 3 Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione od, in mancanza, dall'occupante senza titolo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4 Misura delle tariffe

1. Le tariffe di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono stabilite nell'allegata tabella.
2. Le tariffe sono regolamentate con atto di Giunta Comunale e possono essere modificate, entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
3. Il mancato adeguamento tariffario entro i termini di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore per l'anno precedente.

Art. 5 Definizioni

1. Con il termine di "suolo pubblico" usato nel presente regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non

comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

2. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.

Art. 6 Autorizzazione e concessione di occupazione

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente ufficio comunale, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'articolo 18 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 18.
2. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'articolo 4, deve essere effettuata, per iscritto, mediante consegna personale od a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
3. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 7 Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni e provvederà a dare contestuale comunicazione formale all'ufficio per la riscossione del canone di occupazione. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.
2. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di fornire al competente ufficio, copia dell'avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.
3. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).
4. Per quanto riguarda le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 8 Occupazione della sede stradale da parte dei gestori di servizi pubblici

1. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, i soggetti individuati di cui al seguente comma, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza possono adottare le misure per la disciplina della circolazione. L'adozione delle misure adottate per i lavori che si protraggono oltre le 48 ore, devono essere ratificate dall'autorità competente; se il periodo coincide con due giorni festivi, tale termine è di 72 ore.
2. I soggetti individuati ai sensi del comma 7 dell'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 sono i seguenti esercenti di pubblici servizi:
 - SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
 - PUBLIACQUA
 - ENEL S.p.A.
 - FIORENTINA GAS S.p.A.
 - TELECOM S.p.A.e, per essi, i dipendenti dai medesimi designati od incaricati.

Art. 9 Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in bollo, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
2. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.
3. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.
4. La domanda deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b. l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c. l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
5. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se ed in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 10 Termini del procedimento

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono entro **trenta giorni** dalla presentazione della domanda.

Art. 11 Rilascio dell'atto di concessione

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. Nell'atto di concessione un'occupazione per l'effettuazione di lavori edili sono espressamente riportati anche i riferimenti che l'occupante è tenuto ad indicare nella sua domanda di occupazione ai sensi del comma 3 dell'articolo.
2. È fatto obbligo al concessionario di presentarsi presso il competente ufficio per ritirare l'atto di concessione prima del giorno da egli indicato, nella sua stessa richiesta di concessione, quale data di inizio dell'occupazione. Il mancato tempestivo ritiro dell'atto di concessione espone all'irrogazione della sanzione correlata alla violazione della prescrizione di cui all'articolo "Obbligo di esibizione della concessione".
3. La concessione si intende comunque rilasciata ad ogni effetto, a decorrere dal giorno indicato dal concessionario quale data di inizio dell'occupazione. Con riferimento a suddetta data è quantificato il canone dovuto ed è autorizzata l'occupazione oggetto della concessione.
4. Il concessionario è tenuto ad iniziare l'occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione.
5. Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente comunicato al Comune l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al pagamento del canone quantificato nell'atto di concessione.
6. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II del presente regolamento (Tipologie di Occupazione), al Capo IV (Disciplina di installazioni e gestione di dehors), oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione.

Art. 12 Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione sono indicate:
 - a. la durata dell'occupazione;
 - b. la misura dello spazio concesso;
 - c. le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
2. La concessione viene sempre accordata:
 - a. a termine, per la durata massima di 29 anni;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente servizio;
 - d. con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.
3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

4. Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di proroga, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
5. Quando l'occupazione anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, ed in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante, di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. A tal fine l'occupante è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 120 cm.
6. Costituisce pregiudiziale, **causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune** per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, **ovvero la sussistenza di liti pendenti con la civica amministrazione.**
7. In caso di denegato rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 13 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate **senza la concessione** comunale sono considerate **abusive**.
2. Sono considerate altresì **abusive** le occupazioni:
 - a. **difformi** dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b. che si **protraggono oltre il termine di loro scadenza** senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

Art. 14 Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione di occupazione è sempre subordinata alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 15 Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a **titolo personale e non è consentita la cessione**. Si intendono, comunque, accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi,

dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto a:

- a. **esibire**, a richiesta degli addetti comunali, **l'atto che autorizza l'occupazione**; nel caso di occupazione per **cantiere edile**, di **esporre sulla recinzione**, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'ordinanza che autorizza l'occupazione stessa;
- b. mantenere in **condizione di ordine e pulizia l'area che occupa**, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c. provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d. **non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione**;
- e. **evitare scarichi e depositi di materiali** sull'area pubblica non consentiti dall'autorità comunale;
- f. **evitare scarichi di acqua sull'area pubblica** e, in caso di assoluta necessità, di provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre autorità;
- g. **collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli pubblici** e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 16 Specificazione degli obblighi in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri

1. Gli obblighi del concessionario in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri sono i seguenti:
 - a. quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico;
 - b. evitare l'uso di materiale arrugginito;
 - c. proteggere adeguatamente tutte le parti sporgenti contundenti, al fine di garantire l'incolumità dei passanti;
 - d. evitare depositi liquidi scoperti, in particolare fuori dall'orario di lavoro;
 - e. evitare di utilizzare l'area di cantiere per accatastamento protratto nel tempo di materiale improprio o materiale di risulta derivante da demolizioni o scavi;
2. Nel caso di cantieri abbandonati o messi in opera senza osservare le norme previste, anche nel rispetto della sicurezza e del decoro, l'Amministrazione Comunale intima al concessionario di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, l'amministrazione interviene in sostituzione del concessionario per eliminare situazioni di pericolo, anche con interventi temporanei, addebitando il relativo costo al concessionario.

Art. 17 Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata

1. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe entro un raggio di 500 metri, dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una pubblica viabilità sicura e priva di insidie o trabocchetti per gli utenti.

2. A tal fine il concessionario o, in assenza di concessione, il direttore dei lavori in relazione all'area sopra indicata devono:
 - a. garantire il decoro e la pulizia rispetto al passaggio e/o all'attraversamento di veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b. assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli pesanti e non, dotandosi dei mezzi idonei. Pertanto, oltre al mantenimento ed ai necessari ripristini del tratto di carreggiata comunale direttamente interessata dal transito dei mezzi d'opera, la rete viaria sopra indicata non dovrà essere interessata da terra di scavo, liquami od altri materiali anche di scarto;
 - c. vigilare e ripulire le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente che andrà collocato in adatti ripari;
 - d. ripulire al termine dell'orario di lavoro le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente;
 - e. curare la pronta rimozione di tali situazioni di pericolo e vigilare sul transito dei mezzi a qualunque titolo interessanti l'area di lavoro del cantiere oltre che sul loro stato nella fase di impegno della sede stradale in entrata ed uscita dall'area stessa;
 - f. collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non si assume alcuna responsabilità.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non previsti dall'autorità comunale.
4. Viene fatto salvo, in ogni caso, il diritto da parte del Comune di richiedere al concessionario il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o la manleva da ogni richiesta pervenuta.

Art. 18 Manutenzione delle opere

1. **La manutenzione delle opere**, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, **è sempre e comunque a carico del concessionario**.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Art. 19 Decadenza dell'autorizzazione

1. Sono causa della decadenza dell'autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione, per il quale specifico uso è stata concessa autorizzazione, o il suo esercizio in contrasto con norme o regolamenti;
 - d. la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione senza mancato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso in caso di occupazione permanente, ovvero nei cinque giorni successivi in caso di occupazione temporanea;

- e. il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

Art. 20 Revoca, modifica o sospensione dell'autorizzazione

1. Tutte le autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base ad apposite disposizioni dei competenti uffici comunali.
2. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero, debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha diritto di revocare l'autorizzazione.
3. La revoca di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico da diritto alla restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.
4. La revoca è disposta dal funzionario incaricato, con apposita disposizione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta da una perizia tecnica attestante il pubblico interesse di cui al comma 2 del presente articolo. Nella disposizione di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo di messo comunale.
5. Il provvedimento di revoca per necessità per pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Art. 21 Rinnovo dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'onere di **presentare almeno due giorni prima della scadenza**, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. In ogni caso **non è possibile assentire più di due proroghe**.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

CAPO II

Tipologie di occupazione

Art. 22 Occupazioni occasionali

2. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori ad 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore.
3. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata, a richiesta degli interessati, un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 23 Occupazioni con fosse biologiche, pozzetti od altro

1. L'installazione di manufatti in genere (fosse biologiche, pozzetti od altro) può avvenire previo rilascio di apposita autorizzazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. sia verificata e documentata l'ASSOLUTA indisponibilità di usufruire di altre aree private (anche di altra proprietà);
 - b. attenta analisi dell'impianto esistente in relazione alla situazione delle infrastrutture preesistenti e della tipologia strutturale, al fine di individuare la soluzione più idonea;
 - c. l'installazione dei manufatti deve avvenire prevalentemente sulla sede del marciapiede e gli stessi dovranno essere rimossi allorché sia possibile uno smaltimento attraverso l'allacciamento alla pubblica fognatura, senza il previo trattamento;
 - d. l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità in ogni momento di procedere all'esecuzione di lavori sulla sede pubblica indipendentemente dalla presenza di eventuali manufatti che dovranno essere rimossi a totale cura e spesa del concessionario;
 - e. potranno essere utilizzati in particolari casi manufatti di dimensioni ridotte o di diversa tipologia, salvo verificare preventivamente l'idoneità del sistema di smaltimento.
2. Resta inteso che il Comune si riterrà sollevato ed indenne da qualsiasi protesta o molestia anche giudiziale, che con la presente autorizzazione potesse venire a terzi, intendendosi che la concessione medesima viene rilasciata senza pregiudizio dei terzi stessi, e fatti salvi eventuali nulla-osta di altri enti. Rimane pertanto convenuto che il richiedente sarà unico ed assoluto responsabile per eventuali conseguenze penali o civili che potessero derivare a cose o persone per qualsiasi ragione, in conseguenza di tale occupazione.

Art. 24 Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare **tende, tendoni e simili** sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi è richiesta l'**autorizzazione comunale**. Per ragioni di arredo urbano l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità alle prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento.

Art. 25 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere l'assenso comunale.
2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 26 Mestieri girovaghi ed artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 27 Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, sono soggette all'ottenimento della relativa autorizzazione.
2. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 28 Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini ed in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, **è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane od altre attrezzature di servizio, senza preventiva autorizzazione del Comune.**
2. **Le istanze** per l'installazione di tavolini, piante, esposizione di merci **devono essere inoltrate almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta**, pena il rigetto della domanda.
3. Per il commercio su aree pubbliche di mercato si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 112 del 28 marzo 1991 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Ministeriale n. 248 del 4 giugno 1993.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate dai venditori che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tali forme e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
5. Per l'installazione di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri prodotti è necessaria la relativa autorizzazione.

6. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, è necessario l'ottenimento della relativa autorizzazione.
7. Le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico – artistico – monumentale e dell'arredo urbano.
8. È facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
9. Non potranno rilasciarsi nuove autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del debito relativo.

Art. 29 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive

1. Per la realizzazione di occupazioni finalizzate allo svolgimento di tali manifestazioni è necessaria la relativa autorizzazione.

Art. 30 Norma di rinvio

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo II, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari.

CAPO III

DISCIPLINA TARIFFARIA

Art. 31 Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente regolamento.
2. Per **le occupazioni permanenti** la tassa è annua; per **le occupazioni temporanee** la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere o per fasce orarie.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti tre categorie:
 - centri abitati
 - fuori dei centri abitati
 - aree a verde, campi sportivi, aree fieristichecosì delimitate ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada).

4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari, le frazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
6. Per le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25%, per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Art. 32 Occupazioni permanenti e temporanee soggette a pagamento.

1. Sono occupazioni soggette al pagamento della tassa:
 - a. chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettano sul suolo;
 - b. isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - c. passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
 - d. occupazioni del sottosuolo o del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie; occupazione con pali di legno, ferro, cemento, travi e tralicci;
 - e. occupazione di suolo e sottosuolo con distributori di carburanti e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
 - f. steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
 - g. banchi, veicoli, mostre, stands pubblicitari, capannoni smontabili;
 - h. tende solari, tavoli, sedie, ombrelloni e quanto altro faccia parte delle tipologie di dehors, meglio specificate al Capo IV;
 - i. pali porta insegne, pubblicità e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
 - j. mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Art. 33 Tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa indicate nella tabella approvata con atto di Giunta Comunale.

Art. 34 Esenzione della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993. In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione per i primi due giorni;
 - b. commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
 - c. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - d. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore a 6 ore;
 - e. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potature di alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore e comunque non oltre i 2 giorni;
 - f. occupazioni temporanee con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
 - g. occupazioni effettuate da organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della Legge n. 266 del 1991 e della Legge Regionale n. 28 del 1993, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgano, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti delle organizzazioni;
2. Sono altresì esenti le occupazioni, autorizzate dall'ufficio urbanistica, aventi le caratteristiche di arredo urbano anche se con spese di installazione e manutenzione a carico del privato.

Articolo 34-bis Occupazioni temporanee - Riduzioni tariffarie

1. Alle occupazioni temporanee si applicano le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La riduzione dell'ottanta per cento della tariffa ordinaria si applica, altresì, alle occupazioni temporanee per le manifestazioni di promozione e/o sviluppo sociale e/o economico, di natura ricreativa, assistenziale, previdenziale, sanitaria, educativa e di ricerca scientifica, da chiunque effettuate, a condizione che la manifestazione sia patrocinata dal Comune con apposito atto.

Art. 35 Denuncia e versamento della tassa

1. Gli adempimenti connessi alla denuncia ed al versamento della tassa avvengono con le modalità di cui all'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36 Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva

1. Gli adempimenti connessi all'accertamento, rimborso e riscossione avvengono con le modalità di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37 Passi Carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso ai veicoli di proprietà privata.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura all'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, previo rilascio di apposito cartello segnaletico con costo a carico del contribuente, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In tale caso la superficie tassabile è ottenuta dal prodotto della larghezza effettiva del passo per la profondità forfetaria di 1,5 metri. Tale superficie non può essere comunque inferiore a 10 metri quadrati.
5. Sono soggette a tassazione con le stesse modalità dei precedenti commi anche i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso ai fondi rustici.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa applicata è quella di cui al comma 1.
7. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
8. Per la realizzazione di passi carrabili di nuova costruzione devono essere osservate anche le norme contenute nell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada).
9. Il Comune rilascia apposito cartello di divieto di sosta per la segnalazione del passo carrabile ai sensi della lettera A del comma 1 dell'articolo 120 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992. Il costo del segnale è a carico del contribuente e dovrà essere versato direttamente all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione, al momento della consegna del cartello. Il costo del cartello viene fissato con atto della Giunta Comunale.

CAPO IV

Disciplina di installazione e gestione di dehors

Art. 38 Definizioni

1. Per **dehors** si intende **l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili)** posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
2. Per **dehors stagionale** si intende la struttura posta sul suolo pubblico **per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni** nell'arco dell'anno solare.

3. Per **dehors continuativo** si intende la struttura posta sul suolo pubblico **per un periodo complessivo non superiore a cinque anni** a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 39 Composizione

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo sono classificati come di seguito indicato:
 - a. **arredi di base**: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a due metri);
 - b. **elementi complementari di copertura e riparo**;
 - c. **elementi accessori**: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta di rifiuti;
 - d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico – sanitaria.
2. Per tutte le occupazioni è obbligatoria la collocazione di cestini per i rifiuti, da svuotare a cura del titolare dell'autorizzazione.

Art. 40 Ubicazione e dimensioni

1. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che **dispongano di servizi igienici e alle attività indicate dalla lettera F-bis del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006** (convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006).
2. I dehors devono essere installati garantendo la **maggiore attiguità possibile all'esercizio**.

Non è consentito installare dehors se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta od alla fermata di mezzi di trasporto pubblico, o se collocati ad una distanza (esclusi tavolini ed ombrelloni) inferiore ad un metro dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a 15 metri dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a 7 metri. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale ad edifici o monumenti storici sottoposti a vincolo architettonico od ambientale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione, misurata dal filo del marciapiede, non deve essere inferiore a 5 metri. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata.
4. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di

occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che ai mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a 3,5 metri, salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

5. È cura del concessionario collocare adeguata segnalazione ed in particolare, la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
6. **Deve essere lasciato uno spazio libero, per flussi pedonali, di almeno 1,4 metri;** di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a 1,4 metri, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e **devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili** salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
8. **Se il dehors viene concesso per una superficie tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore ai 50 mq, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.**
9. Su elementi e strutture componenti i dehors **non sono ammessi messaggi pubblicitari**, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

Art. 41 Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors.

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico deve ottenere la preventiva concessione.
2. Al fine dell'ottenimento della concessione il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno **30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors**. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 30 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio – assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.
3. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:
 - a. planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono essere inoltre presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante e prospetti e sezioni quotate dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - b. relazione tecnica con le specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
 - c. fotografie frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;

- d. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - e. dichiarazione che gli elementi e le attrezzature per la somministrazione di bevande ed alimenti saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;
 - f. dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dal punto 8 dell'articolo 29.
4. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 6 e 7. **Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica sulla struttura realizzata.**
 5. La concessione del suolo pubblico con **dehors continuativo** si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors **presenti annualmente entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.** La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni.

Art. 42 Proroga dehors stagionali

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale **può essere prorogata** previa presentazione, **almeno 15 giorni prima la scadenza** originaria di istanza in bollo. Resta fermo che la durata complessiva di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
2. **Potrà essere rilasciata una sola proroga.**

Art. 43 Rinnovo dehors stagionali

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda.
2. In occasione di **rinnovo della concessione** di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo **30 giorni prima di quello previsto per l'installazione**, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato.

Art. 44 Attività

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico – sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali. È vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Art. 45 Orario

1. **Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.**
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.00
3. L'orario di cui al precedente comma può essere modificato con ordinanza sindacale.

Art. 46 Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato dal soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
 - a. ogni qual volta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione del canone degli anni successivi.

Art. 47 Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde od ad altro di proprietà pubblica, l'ufficio competente, relativamente al danno provocato, provvederà all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al

concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 48 Manutenzione degli elementi dell'area occupata

1. È fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in **perfetto stato igienico – sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro** e nelle stesse condizioni estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
3. L'eventuale sostituzione di arredi con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
4. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, **gli elementi di arredo dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, od ove presente, sulla pedana, all'interno dell'apposita delimitazione.**
5. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
6. **Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento di dehors.**

Art. 49 Sospensione e revoca della concessione

1. La concessione è sospesa quando:
 - a. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
 - b. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico – sanitarie.Nel caso di sospensione, l'occupazione di suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
2. La concessione è revocata, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini e nei tempi indicati dalla diffida stessa, quando:
 - a. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - b. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie.
3. I presupposti di fatto per l'applicazione dei precedenti provvedimenti sono accertati dal Corpo di Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 50 Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada)

CAPO V

Caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors

Art. 51 Tavoli e sedie. Pedane e pavimentazioni

1. Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate, ossia costituite da strutture modulari mobili.
2. Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza minore di 15 cm, salvo casi particolari, ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Art. 52 Fioriere ed elementi di delimitazione

1. Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.
2. Sono adottabili fioriere o recinzioni quali: cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.
3. La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali tra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.
4. Le fioriere poste a delimitazione dell'area devono essere sempre piantumate.
5. Le recinzioni e i paraventi devono avere altezza massima di 1,6 metri. Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

Art. 53 Ombrelloni. Tende a sbraccio. Capanno a copertura

1. La struttura portante degli ombrelloni deve essere ancorata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di 2,2 metri dal suolo.
2. Le tende a sbraccio sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all'esterno degli esercizi commerciali e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza.
3. L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di 2,2 metri. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano a una

distanza minima dal suolo di 2 metri; la sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di 3,5 metri.

4. Il capanno a copertura è costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

Art. 54 Riscaldamento

1. Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti di riscaldamento amovibili del tipo a fungo alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg od altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben aerati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

Art. 55 Illuminazione

1. Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.
2. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme CE, con il Decreto Legislativo n. 547 del 1955 e con l'articolo 9 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990.

Art. 56 Materiali

1. Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei Decreti Ministeriali del 26 giugno 1984 e del 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi".

Art. 57 Disposizioni transitorie

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con il presente regolamento.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sarà più possibile effettuare i rinnovi delle concessioni. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
3. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste dal presente Regolamento.

Capo VI

Modalità di esecuzione del servizio di riscossione e norme fiscali

Art. 58 Principi generali

1. In conformità all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e sue modifiche ed integrazioni, il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato nelle seguenti forme:
 - a. in forma diretta;
 - b. in concessione ai privati;
 - c. in concessione ad apposita azienda speciale di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e sue modifiche ed integrazioni.
2. Ove l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c) la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati.
3. Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per l'ipotesi di cui alla lettera b) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.

Art. 59 Deliberazione di affidamento della gestione in concessione

1. In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata oltre che dallo studio comparativo delle varie forme di gestione di cui all'articolo 54 del presente regolamento, di tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra Comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.
2. In particolare dovranno essere approvati il disciplinare tecnico amministrativo, lo schema di contratto, la lettera di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, la lettera di invito alla gara eventuale di pre-qualificazione.

Art. 60 Controlli

1. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P., l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.
2. A tale proposito, trimestralmente, il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi, dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla giunta comunale illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:
 - a. la tempestività dei versamenti al comune;
 - b. la regolarità nell'applicazione delle tariffe;
 - c. il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.